



CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

Partner tecnico



ASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO

Un prodotto



# Responsabilità Civile per l'economia solidale

## ASSOCIAZIONE a numero di iscritti

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività di organizzazioni di volontariato ed associazioni di vario tipo.

[www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org)

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono coperti i danni provocati a terzi (persone, animali, cose) con colpa anche grave durante lo svolgimento della propria attività, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La tutela assicurativa si compone di due sezioni:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI (RCO)** necessaria nel caso ci si avvalga di dipendenti/lavoratori parasubordinati/altri prestatori di lavoro
- **RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI SOCIALI**
- **TUTELA LEGALE**

### MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio RCT aumenta al crescere del massimale.

SEZIONI	MASSIMALI/SINISTRO	PREMI ANNUI LORDI
<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 1.500.000,00 a sinistro (massimali inferiori/superiori da concordare)	€ 160,00 (fino a 100 iscritti) € 0,81/iscritto (per ogni iscritto in più oltre i 100 e fino a 1.000) € 0,40/iscritto (per ogni iscritto in più oltre a 1.000)
<b>Responsabilità Civile verso Operai (RCO)</b>	€ 1.500.000,00 a sinistro e persona infortunata (massimali inferiori/superiori da concordare)	€ 40,00 (fino a 100 iscritti) € 0,20/iscritto (per ogni iscritto in più oltre i 100 e fino a 1.000) € 0,10/iscritto (per ogni iscritto in più oltre a 1.000)
<b>Responsabilità Civile Patrimoniale degli organi sociali*</b>	€ 25.000,00	€ 50,00
	€ 50.000,00 (solo su richiesta specifica)	€ 65,00
	€ 100.000,00 (solo su richiesta specifica) <i>I massimali si intendono a sinistro ed anno</i>	€ 90,00
<b>Tutela Legale (Opzione I**)</b>	€ 15.000,00 a sinistro	€ 1,80 ad assicurato (fino a 500 assicurati) con premio minimo pari a € 100,00
	€ 25.000,00 a sinistro (solo su richiesta specifica)	€ 2,10 ad assicurato (fino a 500 assicurati) con premio minimo pari a € 115,00

\* Sono assicurati tutti i componenti gli Organi sociali delle Associazioni di promozione Sociale (ApS), delle Organizzazioni di Volontariato (OdV), delle Associazioni riconosciute o non riconosciute, indipendentemente dal loro numero

\*\*Le opzioni 2 e 3 (che hanno quotazioni ad hoc), nonché l'estensione per l'opzione 1 possono essere richieste nelle note del format di richiesta preventivo. L'eventuale estensione dell'opzione 1 prevede dei sovrappremi.

## FRANCHIGIE E SCOPERTI

È stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato di € 250,00 per i soli danni a cose, salvo i casi di:

- franchigia fissa e assoluta di € 2600,00 a persona infortunata per la garanzia RCO
- scoperto del 10% per i soli danni a cose per sinistro per le garanzie:
  - Danni da incendio, esplosione e scoppio (con il minimo di € 500,00)
  - Danni a cose sollevate, scaricate o movimentate (con il minimo di € 1500,00)
  - Danni da cedimento o franamento del terreno (con il minimo di € 1500,00)
  - Danni da inquinamento (con il minimo di € 1500,00)
  - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)
  - Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990) (con il minimo di € 500,00)

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

### SETTORE RCT/RCO

- Buona fede INAIL, rivalsa INPS
- Validità territoriale: tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia RCT)
- Estensione della garanzia RCO al legale rappresentante ed ai soci illimitatamente responsabili
- Estensione della qualifica di terzi:
  - Limitatamente al caso di morte e lesioni personali
    - > Al legale rappresentante, ai soci ed ai loro coniuge, genitori, figli, parenti/affini conviventi
    - > A titolari/dipendenti/collaboratori di trasportatori/fornitori/clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico/scarico
    - > A titolari/dipendenti/collaboratori di soggetti che eseguono opere di sorveglianza/pulizia/manutenzione/riparazione/collaud
  - A tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato (lavoratori occasionali, prestatori di lavoro temporaneo, consulenti esterni, stagisti, corsisti, studenti, borsisti, tirocinanti e figure similari, soci non lavoratori, volontari, lavoratori socialmente utili, operatori di servizio civile, assistiti/fruitori dei servizi, eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito di cooperazione/volontariato/associazionismo). Questi soggetti si considerano terzi tra loro
- Prestatori d'opera in prestito da/ad altre aziende/enti/associazioni
- Responsabilità civile personale incluse quelle ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), dei dipendenti tecnici, dei volontari, degli iscritti all'associazione

### La garanzia comprende inoltre:

- Affidamento veicoli ed infortuni del conducente - Committenza veicoli – RC committenza
- Estensione alle Malattie Professionali in modo ampio: quelle riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura
- Atti violenti/rapine/Aggressioni
- Segnaletica mancante o insufficiente - Insegne e cartelli
- Servizi sanitari - Attività riabilitative, promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale - Somministrazione di cibi e bevande
- Officine/falegnamerie/laboratori/depositi di carburante
- Carrelli elevatori e mezzi meccanici in genere
- Animali - Guardiani e cani da guardia
- Servizio di pulizia e servizio antincendio nei locali dell'assicurato
- Smercio

### Con un limite di indennizzo di € 150.000,00 (solo per danni a cose):

- Danni da incendio, esplosione e scoppio
- Dipendenti (e altre persone che partecipano alle attività assicurate) terzi per crollo di fabbricati e danni a cose di loro proprietà
- Danni da interruzione o sospensione di attività

### Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):

- Proprietà e/o conduzione di fabbricati - Rischi committenza
- Danni a cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività

- Danni a mezzi durante operazioni di carico/scarico
- Danni a condutture ed impianti sotterranei
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Operazioni di consegna, prelievo, prove, collaudo, installazione, montaggio e smontaggio di cose presso terzi
- Danni da inquinamento

**Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):**

- Proprietà/conduzione di spazi destinati a parcheggio
- Danni ad attrezzature prese a noleggio
- Danni da furto

**Con un limite di indennizzo di € 50.000,00:**

- Errato trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003

**Con un limite di indennizzo di € 10.000,00 (solo per danni a cose):**

- Danni a cose in consegna/custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione

**CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/RCO (operanti solo se espressamente richiamate)**

- Erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitario
- Massaggiatori ed operatori di discipline olistiche
- Guide ambientali, escursionistiche e turistiche

**Con un limite di indennizzo di € 100.000,00 (solo per danni a cose):**

- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma limitatamente alle attività previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)
- Danni da installazione, manutenzione e riparazione dopo la consegna al committente – Postuma per attività non previste dal DM N. 37 22/01/2008 (ex Legge nr. 46/1990)

**Con un limite di indennizzo di € 50.000,00 (solo per danni a cose):**

- Danni ai veicoli in riparazione, manutenzione ed installazione dopo l'ultimazione dei lavori

**SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI (operante solo se espressamente richiamata)**

La garanzia è attivabile esclusivamente dalle Associazioni di promozione Sociale (ApS), dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e dalle Associazioni riconosciute o non riconosciute nella loro qualità di Ente del Terzo Settore o Ente Non Profit.

Sono Assicurati i componenti passati, presenti e futuri che ricoprono una carica negli Organi sociali (presidente, componenti del Direttivo) quali civilmente responsabili per perdite patrimoniali involontariamente provocate a terzi, in conseguenza di un atto illecito commesso in violazione colposa (anche grave) degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina o dalle delibere assembleari ed in generale dal non diligente adempimento del mandato di carica ricoperto negli Organi sociali del Contraente (per le esclusioni vedi art. 66 delle condizioni di polizza)

**SETTORE TUTELA LEGALE (operante solo se espressamente richiamata)**

La garanzia è stipulabile dalle Associazioni di promozione Sociale (AsP), dalle Associazioni riconosciute o non riconosciute e dalle Organizzazioni di Volontariato (OdV) nella loro qualità di Ente Contraente.

Le tutele operano qualora l'assicurato:

- subisca danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi;
- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi;
- debba presentare opposizione all'autorità competente per sanzione amministrativa, con esclusione della materia fiscale e tributaria.

**La garanzia prevede tre opzioni:**

**Opzione I**

> L'assicurazione opera a favore dell'Ente Contraente, dei membri del consiglio direttivo, dei singoli volontari dell'Ente Contraente, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), dei singoli iscritti nel registro dei soci, dei dipendenti dell'Ente Contraente.

È compresa l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi infortuni:

- a) nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- b) dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

È possibile attivare l'estensione Vertenze contrattuali (escluse le vertenze con i clienti) rispetto a:

- a) contratti con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture ricevute di beni o prestazioni di servizi;
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti indentificati nel Libro Unico del lavoro;

c) contratti di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza strumentali all'esercizio.

### **Opzione 2**

> L'assicurazione opera soltanto a favore dei membri del consiglio direttivo della Contraente.

È compresa l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato a seguito di eventi insorti:

- a) nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- b) dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività statutarie.

### **Opzione 3**

> L'assicurazione opera a favore dei soli singoli volontari dell'Ente Contraente, iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 17 comma I del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo Settore).

È compresa l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato soltanto a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

---

***La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale.***

***Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.***

---